

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ANCONA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice, nella persona della **dott.ssa Francesca PIZI** alla pubblica udienza del **7.07.2021** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

FILAZZOLA Antonio Sante nato a Ferrandina (MT) il 1.11.1971, residente in Rubiera, via delle Chiaviche n. 1/4 – ove ha dichiarato domicilio (cfr. verbale interrogatorio 3.12.2016)

libero – presente

difeso di fiducia dall'avv. Matteo Bettin del foro di Ancona

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 595 comma 3, c.p. 11 c.p.p. perché avvalendosi del sito web <http://lamiagiustizia.it> su cui pubblicava un articolo relativo alla controversia giuslavoristica n. 920/2012 R.G. Trib. Reggio Emilia che lo aveva visto coinvolto, offendeva l'onore ed il decoro di VEZZOSI Elena, magistrato di quell'Ufficio Giudiziario che aveva istruito e definito il citato contenzioso, postando frasi tese a screditare l'operato professionale e le stesse qualità morali della persona offesa, dal seguente tenore:

“il sistema giustizia in Italia e in Europa è una grande corporazione professionale, dove si mescolano poteri politici e poteri economici, amicizie trasversali, un sistema stagnante e conservativo, sicuro della propria superbia, che non viene scalfito e non prova vergogna nel dichiarare il falso e violare le leggi dello Stato (...) Questi giudici (...) vivono nel loro mondo di arroganza, superbia, privilegi che non hanno la minima intenzione di cambiarlo”.

“Questo blog nasce a seguito di una sentenza di un giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, Elena Vezzosi, disposta (...) in uno stato di non completa lucidità mentale”,

“Per questi giudici (...) che esercitano le loro funzioni a

Sentenza n. **1218/2021**

R.Mod.16 611/2019

R.G.N.R. 3397/2016

Depositata il 05/10/2021

IL CANCELLIERE

Alessandro Mondavi

Notifica sentenza all'imputato il

Notifica al difensore (ex art. 159 c.p.p.) il

Comunicata alla Procura Repubblica di Ancona il

Comunicata alla Procura Generale Ancona il

Sentenza divenuta irrevocabile il

.....depositato.....

Trasmessa copia al P.M. sede il

per comunicazioni ex art. 27 disp. reg. c.p.p.
per esecuzione ex art. 28 disp. reg. c.p.p.

Redatta Scheda il

Trasmesso all'Ufficio Recupero Crediti il

Alla Questura di residenza ex art. 160
R.D. 18/06/1931 n° 773 il

Comunicazione Sentenza alla Prefettura il



PD

servizio dello Stato in maniera superficiale, arrogante e vigliacco, ritengo sia opportuno un momento di riflessione (...) per evitare che, le conseguenze della loro cecità e disattenzioni, siano pagate onerosamente dai cittadini che ne sono coinvolti”.

“il giudice Elena Vezzosi è una persona che ha occultato le prove portate agli atti, dichiarando il falso, modificando date fondamentali delle prove portate agli atti e leggendo in malo modo altre”

L'esponente avrebbe motivato la propria decisione sulla scorte di sentenze della Corte Costituzionale che non avrebbero alcuna attinenza con il caso oggetto della controversia e che avrebbero come unico obiettivo quello di “dar credito alla sua sentenza spazzatura (...)”.

A giudizio del sig. Filazzola, l'esponente, autrice – anche – di un “falso ideologico”, deciderebbe le sentenze “nel seguente ordine di priorità: 1 – conoscenza dei clienti coinvolti nelle parti del processo, amicizie trasversali, favori dati e ricevuti

2 – conoscenza degli avvocati delle parti

3 – valutazione superficiale delle prove portate agli atti”

L'autore afferma che “la vicenda è tanto più grave, in considerazione del fatto che, il giudice Elena Vezzosi ha ignorato gli errori da Lei commessi e sta continuando ad amministrare la giustizia e le leggi in Italia con l'alto pericolo, in futuro, di continuare ad emettere sentenze spazzatura, continuando ad essere, in questo modo, organo parassita dello Stato”

L'autore ribadisce più volte i giudizi già espressi circa la persona e l'operato dell'esponente, aggiungendo che “le vere persone che svendono il diritto del lavoro sono i giudici del lavoro, come Elena Vezzosi, con sentenze vergognose, non esitando minimamente a sostituirsi alle leggi in vigore pur di raggiungere i loro oscuri intenti” “TROVO VERGOGNOSO CHE LO STATO ITALIANO CONTINUI A MANTENERE I PRIVILEGI AD UNA CLASSE GIUSTIZIA CHE, PER QUANTO RAVVISATO AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, ESSERE OSCENA, NON AL PASSO COI TEMPI E INCAPACE DI FAR RISPETTARE LE LEGGI”

Se, da un lato, vi sono giudici che hanno perso la vita nel nome della giustizia, “altri rendono vani tutti questi sforzi, violando i

più elementari diritti del cittadino e dell'uomo, da un lato vi sono tanti onesti cittadini italiani che vanno all'estero pur di lavorare e altri, come il giudice Elena Vezzosi, che lavorano per lo Stato Italiano in maniera irresponsabile, viziosa, superficiale e in totale mancanza di onestà e serietà"

"per quella che è stata la mia esperienza, ho ravvisato che i giudici dispongono le loro sentenze nel seguente ordine di priorità:

- 1 – conoscenza dei clienti coinvolti nelle parti del processo, amicizie trasversali, favori dati e ricevuti
- 2 – conoscenza degli avvocati delle parti
- 3 – valutazione superficiale delle prove portate agli atti".

"Il giudice in questione è una persona che mi ha sottratto indebitamente migliaia di euro con prepotenza e arroganza; in diverse occasioni ho avvertito il pensiero che il giudice, nel mio caso, ha operato a tutela di enti e/o personaggi influenti del territorio locale. L'abuso di potere che il giudice ha commesso lo è stato con il favoreggiamento dello Stato e le sue massime istituzioni, quello stesso Stato che continua a chiedere tasse e sacrifici al cittadino, violandone i più elementari diritti".

l'autore aggiunge che "simili persone che violano i più elementari diritti di un cittadino, che fanno abuso del loro potere e agiscono in maniera arrogante e vigliacca, che dimostrano di non avere nessun senso di responsabilità per le istituzioni che rappresentano, che dimostrano di essere incompetenti nell'esercitare un alto ruolo di, funzione pubblica, non tanto per gli errori commessi, possono capitare, quanto per l'incapacità di ammetterli e porne rimedio, ritengo siano altamente pericolose per la democrazia e la libertà"

"il giorno 21.01.2016 ho ricevuto una raccomandata da parte degli avvocati del giudice, i quali riportano che il giudice lamenta il contenuto diffamatorio del sito, invitandomi a rimuoverlo. A fronte della raccomandata mi sono chiesto come è possibile che un giudice ritenga diffamatorio il contenuto della verità nei suoi confronti mentre non ritenga diffamatorio nei miei confronti le menzogne contenute nella sua sentenza. In questo atto osservo l'incapacità del giudice di ammettere i propri errori, preferendo rifugiarsi nel suo mondo, che conosce molto bene e dove sa a priori che non mi sarà, ancora una volta, garantito un equo processo"

Prosegue ancora l'autore, sempre con riferimento alla raccomandata, asserendo che essa sarebbe stata "ricevuta a fronte di una mail inviata, il giorno prima, al Tribunale di Reggio Emilia, dove mi rivolgevo al Presidente del Tribunale in merito al "Piano prevenzione repressione corruzione e illegalità 2015 – 2017", iniziativa del comune di Reggio Emilia, dove viene chiesto ai cittadini suggerimenti e osservazioni su quelli che sono gli aspetti di corruzione che il cittadino vive. Nella mail ho riportato il mio suggerimento già fatto al comune di Reggio Emilia, chiedendo al Presidente del Tribunale di dirmi quali sono le misure che intende adottare quando i giudici del suo Tribunale commettono errori gravi nelle loro sentenze, suggerendogli di "dare al cittadino strumenti immediati e certi di fronte alle sentenze spazzature e non obbligarlo ad affrontare il grado successivo di giudizio"

"le leggi non bastano se poi non sono osservate e applicate, in primis, dalle persone che dovrebbero esserne garanti!!".

Fatto commesso in Reggio Emilia in data 9.11.2015, epoca in cui la persona offesa si avvedeva dell'esistenza dell'articolo.

RP

PARTE CIVILE

VEZZOSI Elena, nata a Reggio Emilia il 15.01.1962, ivi residente, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore

rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Miari del foro di Reggio Emilia

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Rosario Lioniello, del patrono di parte civile, dell'imputato personalmente e del difensore dell'imputato

Le parti hanno così concluso:

- Il Pubblico Ministero chiede la condanna alla pena di €3.000,00 di multa previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
- Il difensore della parte civile si associa alla richiesta di condanna e chiede il risarcimento del danno come da conclusioni scritte e nota spese.
- Il difensore dell'imputato chiede, in via principale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato per applicazione dell'art. 51 c.p. con riferimento al diritto di critica, in subordine sentenza di non doversi procedere per difetto di valida querela, in ulteriore

subordine, assoluzione per particolare tenuità del fatto, in estremo subordine, applicazione del minimo della pena e di tutti i benefici di legge ed il minimo risarcimento della parte civile.

7

FP

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 15.02.2018, il P.M. in sede disponeva la citazione in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, di Filazzola Antonio Sante per rispondere del reato indicato in epigrafe.

Dopo un primo rinvio per l'organizzazione dell'ufficio (9.04.2019), all'udienza del 6.11.2019 si costituiva parte civile la persona offesa, dopo di che il difensore dell'imputato formalizzava eccezione ai sensi dell'art. 550, comma 3, c.p.p. in ragione del riferimento nella contestazione all'art. 368 c.p. ed il P.M. modificava l'imputazione escludendo il predetto richiamo al delitto di calunnia, di talchè il giudice decideva come da ordinanza allegata al verbale della menzionata udienza qui da intendersi richiamata, disponendo la notifica all'imputato.

Disposto rinvio dell'udienza dell'1.04.2020 nell'ambito delle misure emergenziali per il contenimento della diffusione del contagio da virus covid19, in data 4.11.2020 veniva rinnovata la disposta notifica all'imputato in conseguenza della modifica del capo di imputazione.

Seguivano rinvii della trattazione per l'impedimento dello scrivente giudice (3.02.2021) e per l'adesione dei difensori all'astensione dalle attività di udienza indetta dagli organismi di categoria (31.03.2021).

In data 16.06.2021, in assenza di ulteriori questioni preliminari, veniva aperto il dibattimento, formulate ed ammesse le richieste di prova delle parti ed avviata l'attività istruttoria che proseguiva e si concludeva alla successiva udienza del 7.07.2021 – in data 16.06.2021 la difesa dell'imputato formalizzava richiesta di perizia in relazione all'inoltro ed alla ricezione di una mail dall'imputato alla parte civile, nonché sull'epoca di pubblicazione dell'articolo on line che il giudice rigettava come da ordinanza a verbale della menzionata udienza qui da intendersi sul punto riportata.

All'udienza da ultimo indicata del 7.07.2021, completata l'attività istruttoria – anche mediante deposito di documentazione delle parti e l'acquisizione delle spontanee dichiarazioni dell'imputato Filazzola – e rigettata la richiesta di rinvio della trattazione avanzata dalla difesa dell'imputato al fine di acquisire gli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del CSM in relazione alla vicenda giuslavoristica di cui al capo di imputazione, veniva dichiarata la chiusura dell'attività istruttoria svolta e l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento, dopo di che le parti concludevano per come indicato in epigrafe – la difesa di parte civile mediante deposito di note scritte – ed all'esito di camera di consiglio il giudice decideva come da separato dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si procede nei confronti dell'imputato Filazzola per il reato di cui all'art. 595 comma terzo c.p. ovvero per la diffamazione con qualsiasi mezzo di pubblicità, nella specie per aver pubblicato su un sito web un articolo i cui complessivi contenuti risultano quelli di cui all'articolato capo di imputazione.

L'istruttoria dibattimentale ha fornito la prova della effettiva pubblicazione on line dell'articolo in questione.

Risulta, invero, agli atti (cfr. all. P.M. e difesa di parte civile ud. 16.06.2021) che, alla data del 9.11.2015, sul sito web denominato "lamiagiustizia.it" vi era pubblicato un lungo articolo intitolato "la vergogna della giustizia" – la stampa acquisita in atti consta di 14 pagine – i cui contenuti effettivamente ricalcano la contestazione per cui si procede. Risulta, altresì, dalle medesime produzioni documentali che l'articolo veniva ribadito e, per come dire, aggiornato alla data del

27.01.2016 – in questo caso la stampa consta di 15 pagine – con il riferimento pure contenuto nella contestazione alla raccomandata ricevuta dai legali “del giudice” il 21.01.2016.

Si legge, poi, nel testo che, anzi, il blog “nasce a seguito di una sentenza di un giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, Elena Vezzosi, disposta ... in uno stato di non completa lucidità mentale ...” ove il riferimento al nominativo del magistrato risulta rimarcato con l'utilizzo del carattere in grassetto, come in molti altri passaggi dell'articolo, e vieppiù risulta indicato un link sia ad un file video, che ad un file in pdf relativo alla sentenza emessa.

I contenuti dell'articolo, poi, sono vari e di seguito si riportano taluni passaggi testuali rilevanti per la ricostruzione della vicenda che occupa:

“il sistema giustizia in Italia e in Europa è una grande corporazione professionale, dove si mescolano poteri politici e poteri economici, amicizie trasversali, un sistema stagnante e conservativo, sicuro della propria superbia, che non viene scalfito e non prova vergogna nel dichiarare il falso e violare le leggi dello Stato (...) Questi giudici (...) vivono nel loro mondo di arroganza, superbia, privilegi che non hanno la minima intenzione di cambiarlo.

Per questi giudici, per i quali amministrare la giustizia è diventato particolarmente gravoso, che esercitano le loro funzioni a servizio dello Stato in maniera superficiale, arrogante e vigliacco, ritengo sia opportuno un momento di riflessione (...) per evitare che, le conseguenze della loro cecità e disattenzioni, siano pagate onerosamente dai cittadini che ne sono coinvolti.

Il giudice Elena Vezzosi è una persona che ha occultato le prove portate agli atti, dichiarando il falso, modificando date fondamentali delle prove portate agli atti e leggendo in malo modo altre.

Il giudice Elena Vezzosi ha fatto riferimento a sentenze della Corte Costituzionale che non hanno nessuna attinenza al mio caso e che hanno avuto come unico obiettivo quello di dar credito alla sua sentenza spazzatura, ogni sorta di nefandezze che sono state dette sulla mia persona (...).

La manifestazione di arroganza e di vigliaccheria da parte del giudice si manifestano il giorno di pronunciazione della sentenza quando, arrivati il giorno e l'ora da lei stabilito, ci invitò ad andare via dicendoci che l'esito della sentenza non l'avremmo ascoltato in quel momento ...

Per quella che è stata la mia esperienza, ho maturato l'idea personale che, il giudice Elena Vezzosi dispone le sentenze nel seguente ordine di priorità:

1 – conoscenza dei clienti coinvolti nelle parti del processo, amicizie trasversali, favori dati e ricevuti

2 – conoscenza degli avvocati delle parti

3 – valutazione superficiale delle prove portate agli atti.

La vicenda è tanto più grave, in considerazione del fatto che, il giudice Elena Vezzosi ha ignorato gli errori da Lei commessi e sta continuando ad amministrare la giustizia e le leggi in Italia con l'alto pericolo, in futuro, di continuare ad emettere sentenze spazzatura, continuando ad essere, in questo modo, organo parassita dello Stato.

La vicenda che ho vissuto, non solo per la vicenda in sé, mi fa ritenere che la giustizia in Italia rappresenta l'essenza del marcio presente in Italia, la classe a cui è permesso non solo di violare le leggi dello Stato ma di calpestare i diritti civili e umani dei cittadini.

La sentenza che ha emesso il giudice Elena Vezzosi è tanto più grave, non tanto per il fatto che rappresenta il nulla assoluto ma, soprattutto, per i seguenti motivi:

1 – La sentenza non essendo stata impugnata dal sottoscritto, per saggia decisione, è diventata una sentenza definitiva che macchierà e insulterà per sempre le regole democratiche e civili dello

8

Stato Italiano.

2 – il giudice Elena Vezzosi continuerà a lavorare indisturbata, con superbia e arroganza, emettendo sentenze spazzatura, non assumendosi le responsabilità davanti ai cittadini.

Ritengo che giudici come Elena Vezzosi ... si debbano vergognare per le violazioni che essi commettono ogni giorno”.

A tali contenuti, poi, si aggiungono i riferimenti diretti ed espliciti al falso ideologico commesso dal giudice nella motivazione della sentenza adottata e, prima ancora, nella valutazione del materiale a disposizione pure contenuti nel medesimo articolo in atti.

L'autore, poi, a partire anche da altri articoli richiamati, riconduce il fulcro del proprio discorso sempre alla vicenda personale esposta e, nell'affermare la necessità di un intervento delle istituzioni in via generale, lo ribadisce anche con riferimento alla singola vicenda ed alla persona del giudice Vezzosi – su tale specifico punto risultano prodotte agli atti anche le numerose mail contenenti richieste di prese di posizione sulla vicenda rivolte al Call Center Giustizia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, al Ministero della Giustizia, al CSM ed alla Corte di Cassazione datate nel periodo 2014 e fino al maggio del 2015.

Anche in questo caso si riportano testualmente taluni passaggi dell'articolo:

“Per quella che è stata la mia esperienza le vere persone che svendono il diritto del lavoro sono i giudici del lavoro, come Elena Vezzosi, con sentenze vergognose, non esitando minimamente a sostituirsi alle leggi in vigore pur di raggiungere i loro oscuri intenti.

Trovo vergognoso che lo Stato italiano continui a mantenere i privilegi ad una classe giustizia che, per quanto ravvisato al tribunale di Reggio Emilia, essere oscena, non al passo coi tempi e incapace di far rispettare le leggi”.

Ed ancora veniva operato il parallelo tra le personalità di giudici *“che hanno dato la loro vita nella ricerca di prove per arrivare alla verità e per la giustizia ... e che hanno perseguito gli ideali di giustizia”* e quelle di chi *“davanti alle prove che portano alla verità invece la ignorano”* ed ancora ad *“altri che rendono vani tutti questi sforzi, violando i più elementari diritti del cittadino e dell'uomo, da un lato vi sono tanti onesti cittadini italiani che vanno all'estero pur di lavorare e altri, come il giudice Elena Vezzosi, che lavorano per lo Stato Italiano in maniera irresponsabile, viziosa, superficiale e in totale mancanza di onestà e serietà”.*

I passaggi riportati sono, peraltro, esemplificativi di svariati ed ulteriori esplicitazioni dei medesimi concetti e viepiù del ripercorrere la vicenda giuslavoristica di base e altresì dell'invocazione di una risposta da parte delle Istituzioni dello Stato ed Europee pure interessate della vicenda chiaramente espresse e ribadite in più punti dell'articolo.

Risulta, peraltro, in atti, per come visto, che altro articolo dai contenuti analoghi a quelli appena ripercorsi era presente sul medesimo sito alla data del 27.01.2016 arricchito di altri particolari anche e non solo fattuali e, nella specie, dei riferimenti ad una lettera raccomandata di diffida ricevuta in data 21.01.2016 dai legali del magistrato Vezzosi di cui pure si riporta il passaggio nel capo di imputazione per cui è processo.

La produzione documentale degli articoli pubblicati sul sito on line, dunque, offre la dimostrazione della esistenza del testo e della consistenza dei passaggi riportati nella contestazione.

L'ulteriore documentazione offerta dal P.M., poi, dimostra la riferibilità di tali scritti proprio al Filazzola, che per vero non la negava.

Risulta *per tabulas*, infatti, che, appresa l'esistenza di tali articoli on line, la persona offesa, tramite legale, si attivava per chiederne la rimozione e da ultimo ne faceva diffida proprio all'odierno imputato con nota A/R del 19.01.2016 ricevuta proprio il 21.01.2016 come attesta la cartolina di ricevimento – dato questo coincidente con quanto, si è visto, riportato nel medesimo ulteriore articolo pubblicato on line.

In punto di riferibilità degli articoli si aggiunga, in via logica, poi, che risulta prodotta agli atti la sentenza n. 920/2012 del 3.09.2013 resa dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Emilia, dr.ssa Elena Vezzosi, nella controversia tra il Filazzola e la società Selecta SPA instaurata a seguito di ricorso proposto dal ripetuto Filazzola e conclusa con il rigetto del medesimo ricorso e la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta. Va ribadito, poi, al riguardo, che la riferibilità degli scritti non è stata nemmeno negata dall'imputato per come si vedrà nel prosieguo.

Ciò posto in via documentale, va a questo punto analizzata la testimonianza della persona offesa costituitasi parte civile nel processo, Vezzosi Elena acquisita all'udienza del 16.06.2021.

La fonte, dopo aver premesso che all'epoca dei fatti svolgeva la funzione di giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Emilia, riferiva che in tale veste si era occupata della causa instaurata dal Filazzola nei confronti dell'azienda di cui era dipendente e che si era conclusa con la soccombenza del lavoratore odierno imputato che aveva rifiutato la sua proposta conciliativa formulata in udienza ed aggiungeva che si era trattato di una vicenda documentale priva di profili giuridici problematici, riconoscendo la sentenza poi acquisita in atti come quella relativa al contenzioso in questione.

La parte civile proseguiva, poi, il racconto e riferiva che dopo circa un mese dalla pronuncia della sentenza aveva ricevuto una mail sul proprio indirizzo istituzionale da parte del Filazzola nella quale quest'ultimo le segnalava la sua opinione circa gli errori commessi nella decisione adottata e faceva riferimenti espliciti alla influenza della vicinanza con la sua controparte nel processo; a tale mail – precisava la Vezzosi – si era limitata a rispondere suggerendo di proporre impugnazione.

La fonte aggiungeva, poi, che la vicenda si era chiusa in questo modo fino a quando, a distanza di qualche tempo – confermava a seguito di contestazione per lettura dai contenuti della querela nel corso dell'esame della difesa della parte civile nel novembre del 2015, in particolare il 9.11.2015 – era stata contattata da suoi conoscenti di Palermo che le avevano rappresentato di essersi imbattuti, nel cercare il suo recapito telefonico on line, in un sito che conteneva l'articolo in questione nel quale si faceva riferimento alla sua attività professionale e alla sua sentenza nei termini esposti per come aveva, poi, anche constatato direttamente; in conseguenza di ciò si era rivolta ad un legale per ottenere la chiusura del sito e l'eliminazione degli articoli, ma il Filazzola, per tutta risposta, aveva provveduto ad inoltrare delle mail alle varie Istituzioni dello Stato al fine di portare a conoscenza di tutti la sua vicenda ed anche alla stessa Presidenza del Tribunale di Reggio Emilia, di talchè, su suggerimento proprio del Presidente di tale ultimo Tribunale, aveva richiesto ed ottenuto il sequestro del sito – nel corso dell'esame del suo difensore, la parte civile precisava che, in seguito alla richiesta di rimozione degli articoli inviata al Filazzola, quest'ultimo aveva inasprito il suo atteggiamento provvedendo finanche a scrivere altre cose contenenti riferimenti ad un presunto intervento come magistrato nei suoi confronti (si è detto dell'articolo del 27.01.2016).

Nel riferire la determinazione nel richiedere il sequestro della pagina web, la teste precisava, poi, che il Presidente del Tribunale le aveva suggerito tale iniziativa a fronte del fatto che si trattava ormai di una situazione imbarazzante, atteso che il sito veniva aperto ovunque e tutti ne erano venuti a conoscenza anche all'interno dell'ufficio – di tale circostanza si rinviene, a ben vedere, traccia nelle lettere a firma del legale della Vezzosi di richiesta di rimozione degli articoli ove sono inclusi i riferimenti sia alla pubblicizzazione di tale blog su altri siti, sia alla circostanza che *“la pagina è la prima visualizzata digitando le parole “Elena Vezzosi magistrato”*.

La teste aggiungeva, dunque, che, in seguito alla chiusura del sito, la vicenda era proseguita, ma della stessa precisava di avere solo conoscenza informale relativamente a richieste azionate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma di non essere a conoscenza dei relativi esiti e specificava che in considerazione del numero delle persone che avevano avuto contezza dei contenuti degli articoli in questione era stata molto infastidita dalla situazione.

Nel corso del controesame difensivo, poi, alla fonte venivano esibite delle comunicazioni mail inviate dal Filazzola alla stessa e la Vezzosi precisava di ricordare e riconoscere solo la prima, di cui aveva già riferito, risalente all'8.10.2013 e la sua conseguente risposta in data 9.10.2013 e, prendendo visione della documentazione esibita, affermava di ricordare l'allegato ricevuto lo stesso 9.10.2013 contenente delle specifiche contestazioni alla sua sentenza cui non aveva risposto, ma niente altro; in particolare affermava di non aver mai visto la mail datata 8.06.2014 in cui era contenuta la comunicazione dell'apertura del sito.

Ribadiva, poi, di aver avuto conoscenza dell'esistenza degli articoli in data 9.11.2015 in seguito alla telefonata ricevuta dai conoscenti di Palermo, precisando che solo in seguito a tale momento era avvenuta la diffusione capillare degli scritti e del sito tra i suoi colleghi ed il personale del Tribunale di Reggio Emilia e che, ancora in seguito, il suo capo ufficio le aveva richiesto di relazionare poiché interessato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Risulta agli atti, poi, che il sequestro della pagina web veniva eseguito in data 24.06.2016 in seguito a decreto del G.I.P. in sede del 31.05.2016.

L'imputato non si sottoponeva all'esame delle parti nel corso del dibattimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., su richiesta del P.M., veniva acquisito il verbale di interrogatorio reso dal Filazzola al personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni, Compartimento per l'Emilia Romagna, Sezione di Reggio Emilia, su delega del Pubblico Ministero eseguito in data 3.12.2016 (cfr. all. ud. 7.07.2021).

Per vero, anche nella medesima indicata occasione, risulta che il Filazzola non rispondeva alle domande e depositava una memoria con allegati alla quale si riportava ed in cui ribadiva nella sostanza i contenuti degli articoli pubblicati on line nei confronti del magistrato Elena Vezzosi, ripercorrendo nel contempo sia gli antefatti della vicenda portata all'attenzione del giudice del lavoro, sia le iniziative successive all'adozione della sentenza contestata per il tramite del rifiuto del dover ricorrere ad un altro grado di giudizio a fronte di errori ritenuti macroscopici ed evidenti – allegati alla memoria vi sono infatti le varie richieste di intervento sollecitate alle diverse Istituzioni e di cui pure si è già detto.

Nella medesima memoria, poi, il Filazzola illustrava la ragione della creazione del sito avvenuta in seguito alla mancata risposta avuta dalle varie Istituzioni sollecitate ed al fine di raccontare *“la mia vicenda ed evidenziavo quello che penso sia la giustizia in Italia e in Europa”* con la precisazione di averne dato avviso alla stessa Vezzosi con mail in data 8.06.2014.

BB

Il Filazzola allegava, poi, alla memoria documentazione varia relativa sia alla vicenda giuslavoristica, che alle comunicazioni mail inviate in seguito alla vicenda per cui è processo. Nella sostanza, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese in dibattimento (cfr. ud. 7.07.2021), l'imputato ripercorreva le illustrate argomentazioni focalizzando sempre l'attenzione sulle vicende del processo del lavoro ed allegando, anche su supporto informatico, la relativa e varia documentazione.

Nel corso del dibattimento il Filazzola ribadiva, poi, altresì, la necessità personale di ottenere una risposta dalle Istituzioni sollecitate sulla vicenda tanto che unitamente al suo difensore avanzava richiesta di differimento della trattazione del presente processo al fine di acquisire i relativi esiti procedurali.

Tale richiesta, per come visto, veniva respinta per le motivazioni espresse al verbale dell'udienza del 7.07.2021 e qui da intendersi richiamate.

Ed invero, a tale specifico proposito, va aggiunto in questa sede che trattasi di fasi esterne alle valutazioni tipiche di questo e di quel processo, peraltro eventuali, della cui reale instaurazione non si ha conoscenza certa e in ogni caso, ripetesi, estranei alla valutazione richiesta nella presente sede, senza considerare che di talune risposte, in specie quelle del CSM e del Ministero della Giustizia, vi è comunque traccia documentale in atti.

L'imputato, tuttavia, ribadiva la necessità personale di essere messo a conoscenza delle attività istituzionali da lui stesso sollecitate sulla vicenda della ritenuta denegata giustizia e la qualificava come una ulteriore denegata giustizia tanto da precisare *"... quindi se la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CSM mi avessero risposto almeno una volta prima che il giudice Elena Vezzosi venisse a conoscenza del blog, io mi sarei comportato in maniera molto diversa ..."* ed ancora collocava il suo rivolgersi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2014 – quando non aveva avuto riscontro – e ancora nel 2016 per ricevere comunicazione di una archiviazione nel 2017 e ancora *"... io il riscontro l'ho iniziato ad avere ... quando il Giudice dice di aver visto il sito ... riscontri insignificanti, riscontri predefiniti"*, ribadendo di aver notiziato la Vezzosi dell'apertura del blog con mail in data 8.06.2014, senza potersi dire, tuttavia, sicuro della relativa ricezione avendola inviata all'indirizzo mail istituzionale.

La difesa dell'imputato depositava, poi, copia delle comunicazioni mail inviate alla persona offesa Vezzosi Elena (cfr. all. ud. 16.06.2021).

La predetta documentazione ripercorre lo scambio risalente all'ottobre del 2013 di cui pure riferiva la parte civile costituita negli stessi termini – mail del Filazzola dell'8.10.2013 di richiesta di permesso all'invio di annotazioni alla sentenza emessa, risposta della Vezzosi del 9.10.2013 di sollecitazione a proporre appello con consenso all'invio delle annotazioni, ulteriore mail del Filazzola con allegate le annotazioni critiche del medesimo 9.10.2013; tale gruppo di produzioni contiene altresì la mail dell'8.06.2014 inviata allo stesso indirizzo istituzionale della parte civile nella quale risulta contenuto il riferimento all'apertura del blog sulla vicenda giuslavoristica giudicata dalla stessa – comunicazione che la parte civile riferiva nel corso del processo di non aver mai visionato.

La stessa difesa depositava, altresì (cfr. all. ud. 7.07.2021), la documentazione relativa agli atti di causa ed ai documenti relativi al processo dinanzi al Giudice del Lavoro, nonché su supporto informatico i files relativi ai video pubblicati sul sito lamiagiustizia.it – la visione di tali ultimi file restituisce una presentazione di slide contenenti riferimenti agli atti della causa giuslavoristica ed

78

alla giurisprudenza di settore in uno a commenti generali sulla medesima vicenda.

È bene evidenziare che i commenti contenuti nelle slide, così come nella mail del 9.10.2013, non risultano contenere gli stessi aspri e duri passaggi di cui agli articoli in contestazione e poi pubblicati e, parimenti, deve rilevarsi che degli stessi non vi è datazione certa in atti e ciò ai fini anche della valutazione dell'onere della parte civile rispetto alla conoscibilità della condotta di reato.

Del pari, l'imputato stesso effettuava ulteriori produzioni documentali, anche in questo caso accompagnate da supporti informatici, distinte per tema, in uno alle dichiarazioni ripercorse oralmente nel corso dell'udienza, che sottoscriveva e depositava anche in questo caso distinte per temi (cfr. all. ud. 7.07.2021).

Il primo gruppo di produzioni – denominate “*cartella memoria richiesta rinvio udienza*” – contiene nuovamente atti e documenti relativi alla celebrazione del processo con rito del lavoro e le successive iniziative adottate per richiedere un intervento delle varie Istituzioni, dopo di che vi è un documento redatto e denominato “*analisi sentenza*”, ancora con riferimento alla pronuncia giuslavoristica, e le varie comunicazioni mail inviate alle diverse Istituzioni centrali con le risposte del CSM in data 10.01.2019 e del Ministero della Giustizia in data 18.05.2017 della comunicata archiviazione della richiesta e della comunicazione relativa al fatto che il CSM non valuta il merito dei provvedimenti adottati.

Vi è poi la “*memoria deposizione tribunale Ancona*” con i relativi allegati ancora riferibili alla vicenda giuslavoristica ed alle fasi successive all'adozione della sentenza contestata dal Filazzola con la riproduzione degli articoli e la spiegazione dei relativi passaggi, sia in riferimento alla vicenda giuslavoristica, che alla mancata ricezione delle risposte da parte delle Istituzioni sollecitate.

Tali contenuti dichiarativi venivano nella sostanza ripercorsi in sintesi dall'imputato nel corso delle dichiarazioni spontanee all'udienza del 7.07.2021.

Tutta la documentazione veniva altresì depositata su supporto informatico dal Filazzola (cfr. all. ud. 7.07.2021).

Ripercorsi nei predetti termini gli elementi acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, va a questo punto operato il giudizio di contestualizzazione rispetto alle regole giuridiche ed interpretative di riferimento relative alla fattispecie incriminatrice contestata al Filazzola.

In via preliminare, stante l'assorbimento della questione in rito su quella di merito, va esaminata la richiesta pure formulata dalla difesa dell'imputato di declaratoria di non doversi procedere per difetto di valida querela.

Ed invero si è sostenuto che dalla predetta mail dell'8.06.2014 dovrebbe farsi decorrere la conoscenza, *rectius* la conoscibilità, da parte della persona offesa della condotta di reato con conseguente tardività della querela presentata il 2.02.2016.

Ebbene, tale ultima conclusione ad avviso di questo giudice non può essere affermata né in fatto, né in diritto alla luce degli elementi emersi.

In fatto, per vero, risulta documentalmente che la mail in data 8.06.2014 contiene la mera informazione dell'apertura di un blog, ma da questo non discende, a ben vedere, la comunicazione del contenuto degli articoli in questione e, dunque, la conoscenza o la conoscibilità dei contenuti degli stessi da parte della Vezzosi e ciò in disparte il dato da quest'ultima riferito in relazione alla mancata visione della predetta comunicazione mail.

A tale dato, peraltro, va aggiunto il rilievo per cui i toni degli articoli per cui è processo sono ben diversi dal tenore delle precedenti comunicazioni mail inviate dal Filazzola alla Vezzosi per come già esposto.

A tale ultimo riguardo, deve segnalarsi che non risultano elementi per dubitare della genuinità della fonte seppur costituita parte civile e ciò in ragione sia delle precisazioni nel ricordo operate nel corso della deposizione testimoniale da parte della Vezzosi, sia ancora a fronte del rilievo logico per cui la stessa persona offesa adottava comportamenti attivi immediati mediante la fattiva richiesta di rimozione degli articoli e ciò faceva subito, all'indomani del 9.11.2015.

Tanto è a dire che la reazione attuata, anche prima della determinazione a sporgere la querela e nella palesata intenzione di evitare quest'ultima azione, disvela la volontà della persona offesa di ottenere la rimozione degli scritti e in quanto tale evidentemente si colloca in via logica nel momento in cui si è appreso dell'esistenza e della diffusione degli stessi.

In altri termini, ove la persona offesa avesse avuto conoscenza prima dei medesimi scritti, per come reagito, avrebbe avuto la medesima reazione in urgenza altrettanto immediatamente e, dunque, prima, senza attendere oltre.

Ciò risulta tanto più verosimile in ragione del fatto che l'esasperazione riferita in relazione al coinvolgimento del capo dell'ufficio e dei colleghi, in uno alla richiesta di relazione dal Presidente del Tribunale a sua volta interessato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, risultano tutti elementi fattuali che risalgono a periodi temporali successivi e in particolare alla nota raccomandata del 21.01.2016, cui faceva seguito la ulteriore pubblicazione dell'articolo del 27.01.2016 e comunque certamente successivo alla nota di cui si dava atto. Tale scansione cronologica, per vero, risulta confermata alla luce di quanto dallo stesso imputato dichiarato nel corso del dibattimento con riferimento ai momenti di interessamento delle Istituzioni centrali ed alle loro risposte ed attivazioni. P

Tanto è a dire che pur volendo far risalire alla data dell'8.06.2014 la creazione del sito/blog on line in questione, alcuna evidenza istruttoria data la pubblicazione e la diffusione degli articoli di cui al capo di imputazione e, ad ogni buon conto, pur volendo retrodatare tali momenti al giugno del 2014, per come visto, la conoscenza e la stessa conoscibilità da parte della persona offesa coincide con il momento in cui, per come esposto, ne era avvisata da taluni conoscenti il 9.11.2015, data peraltro impressa sulla stessa stampa dell'articolo per come allegato alla querela, al pari di quello del 27.01.2016.

E peraltro è, ripetesi, la stessa successione delle mail inviate dal Filazzola alle varie istituzioni ed a quanto dichiarato dallo stesso imputato – laddove affermava che le risposte per quanto insoddisfacenti iniziavano ad arrivare in seguito alla conoscenza da parte della Vezzosi del blog – a collocare in maniera conforme a quanto esposto dalla parte civile la conoscenza degli articoli, mentre lo stesso riferimento in talune mail alla creazione del blog rimane dato neutro nella misura in cui delle stesse certamente la Vezzosi non aveva contezza, senza considerare che vale il medesimo rilievo già operato con riferimento al fatto comunicato relativo alla sola apertura del sito, non anche ai contenuti pubblicati.

Né può dirsi derivante dalla ipotetica messa a conoscenza della parte civile rispetto all'esistenza del blog – in disparte il dato dichiarativo riferito dalla parte civile della mancata visione della medesima mail in data 8.06.2014 sulla cui genuinità non vi è ragione di dubitare ben risultando tale circostanza verosimile e possibile per una serie di motivazioni plausibili – un onere di

conoscenza dei relativi contenuti stante anche quanto emerso in merito ai toni sino a quel momento utilizzati dal Filazzola nelle interlocuzioni con la Vezzosi affatto diversi da quelli poi veicolati nei contenuti degli articoli pubblicati on line e per come risulta evidente dal raffronto tra gli stessi indicati scritti.

Ciò posto in via di fatto deve segnalarsi che tanto corrisponde all'opinione interpretativa di riferimento per cui *"in tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della tempestività della querela, occorre considerare che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul "web", nel momento in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l'interessato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente in rete o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza. Ne deriva se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una prossimità temporale di essi, sempre che l'interessato non dia dimostrazione del contrario"* (cfr. Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 23624 del 27.04.2012 Cc. (dep. 14/06/2012) Rv. 252964 – 01).

Nel caso di specie alla luce di tutto quanto sopra rilevato in fatto e in via logica risulta evidente che la conoscenza e la stessa conoscibilità da parte della persona offesa va collocata al riferito momento in cui ne aveva contezza per informazione dai terzi nel novembre del 2015, ripetesi, in mancanza di una datazione finanche certa della anteriore pubblicazione degli articoli sul blog e comunque in disparte la creazione dello stesso, di per sé dato neutro senza i contenuti per cui è processo.

Tanto deve ritenersi ancora più verosimile in ragione della tipologia di sito su cui risulta effettuata la pubblicazione. FD

Si è visto, infatti, che si tratta di un blog che, emerge in atti, essere pubblicizzato su altri siti, dunque, non si tratta di un social network come tale accessibile da una serie indeterminata di persone che vi sono iscritte e tra i cui contatti figurano determinate persone, ma, al contrario, nel caso che occupa, richiedente un accesso determinato al sito medesimo, ovvero presupponente una ricerca nominativa in relazione alla persona offesa.

Di ciò evidentemente non si può prescindere ai fini della valutazione richiesta ed in analisi e senza considerare che, ad ogni buon conto, la complessiva condotta di cui al capo di imputazione contiene anche il riferimento testuale all'articolo del 27.01.2016, comunque contenente il riferimento alla nota del 21.01.2016, dunque certamente successivo a tale ultima epoca; articolo che, per come detto e per come risulta documentalmente, ripercorre gli stessi contenuti di quello antecedente e rispetto al quale la querela del 2.02.2016 è certamente tempestiva.

Ciò posto in rito, deve rilevarsi che nella condotta per come emersa e ricostruita nel dibattimento sussistono la tipicità e l'elemento psicologico del delitto contestato.

In punto di elemento materiale, per vero, la norma incriminatrice richiede l'offesa, mediante la comunicazione con più persone e, nel caso di specie, mediante il mezzo di pubblicità rappresentato dalla pubblicazione on line, dell'altrui reputazione.

La prassi interpretativa di riferimento ha chiarito, poi, che il concetto di reputazione si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale.

Nel caso di specie è evidente che sussiste l'offesa alla reputazione personale e vieppiù professionale della persona offesa nei termini, per come emersi e sopra riportati, utilizzati e riferiti

direttamente ed univocamente alla Vezzosi e vieppiù nei concetti evocati ma comunque chiaramente espressi negli articoli di cui alla pubblicazione on line.

Si è visto che negli articoli sono contenuti riferimenti diretti alla Vezzosi ed al suo operato dal chiaro contenuto offensivo per come inteso dalla giurisprudenza di riferimento del tipo, tra gli altri, *“una sentenza disposta in uno stato di non completa lucidità mentale ... il giudice Elena Vezzosi è una persona che ha occultato le prove ... dichiarando il falso ... autrice di un falso ideologico ... deciderebbe le sentenze nel seguente ordine di priorità ...1 – conoscenza dei clienti coinvolti nelle parti del processo, amicizie trasversali, favori dati e ricevuti*

2 – conoscenza degli avvocati delle parti

3 – valutazione superficiale delle prove portate agli atti.

... il giudice Elena Vezzosi continuerà a lavorare indisturbata, con superbia e arroganza, mettendo sentenze spazzatura ... vi sono cittadini ... come il giudice Elena Vezzosi che lavorano per lo Strato Italiano in maniera irresponsabile, viziosa, superficiale e in totale mancanza di onestà e serietà ...”.

L'effetto della diffusione necessario all'integrazione del reato è poi dimostrato nella stessa pubblicazione on line mai negata dall'imputato ed anzi ammessa e vieppiù dalla conoscenza dei contenuti degli scritti in questione da un numero indeterminato di persone per come fisiologicamente connesso allo strumento e per come vieppiù riferito dalla persona offesa con riferimento ai personali conoscenti ed ai colleghi di lavoro, nonché alle persone del medesimo ambiente; circostanze indirettamente dimostrate dalla stessa urgenza nell'attivarsi per richiedere la chiusura del sito e la rimozione dei contenuti per come documentato in atti.

Il narrato della persona offesa costituita parte civile è genuino nella misura in cui intrinsecamente espone in maniera lineare e coerente la vicenda, non sottraendosi alle precisazioni del ricordo sollecitate a seguito di contestazioni per lettura dai contenuti della querela, mentre estrinsecamente trova conferma obiettiva e logica in quanto documentato in atti – si pensi alle tempistiche connesse alle richieste di chiusura del sito e di rimozione dei relativi contenuti e alla successiva pubblicazione del 27.01.2016 che corrobora quanto riferito dalla teste con riferimento alla ingravescenza del contegno contestato in seguito alla nota indirizzata proprio al Filazzola il 21.01.2016.

Si è già detto che non incrina la valutazione in termini di genuinità del dichiarato della persona offesa la circostanza connessa alla mail dell'8.06.2014 per i motivi complessivamente già esposti nel precedente passaggio motivazionale e qui da intendersi ribaditi.

Del pari sussiste il dolo del reato nella misura in cui la pervicacia nella condotta e la convinzione ribadita finanche nella memoria depositata nel corso dell'interrogatorio delegato dal P.M. nella fase delle indagini e nel corso del dibattimento, ne disvelano la coscienza e la volontà rispetto a tutti i contenuti pubblicati, senza considerare di fatto la mancata adesione alla richiesta di rimozione del sito e dei relativi contenuti.

Al riguardo, per vero, va segnalato che per conforme opinione giurisprudenziale il dolo del delitto di diffamazione ha natura generica e può avere anche la forma del dolo eventuale.

Non escludono il dolo, né rendono ipotizzabile la sussistenza della causa di giustificazione pure invocata dalla difesa dell'esercizio del diritto di critica, gli argomenti connessi al merito della vicenda giuslavoristica sottesa ai fatti, ovvero alla volontà di ottenere risposte sulla medesima situazione ritenuta illegittima dal Filazzola da parte delle varie Istituzioni interne ed europee pure

sollecitate ad ampio raggio dallo stesso imputato.

Ed invero – in disparte il merito delle vicende anzidette che non rileva, a ben vedere, direttamente in questa sede – v'è da dire che risulta comunque superato il limite della continenza necessario ai fini anzidetti sia in senso formale, che sostanziale, nonché quello dell'interesse sociale.

Al riguardo, infatti, v'è da rilevare che la prassi interpretativa di riferimento afferma che *“in tema di diffamazione ... nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo”* (cfr. Cass. Pen. Sez. V Sentenza n. 8898 del 18/01/2021 Ud. (dep. 04/03/2021) Rv. 280571 – 01).

Viepiù si è sostenuto finanche più nello specifico che l'esercizio del diritto di critica giudiziaria non può trasmodare in una accusa di malafede *“non essendo consentito ledere la reputazione professionale e la sfera di onorabilità della persona offesa”* (cfr. Cass. Pen. 7.07.2016 n. 41671, nonché 31.01.2017 n. 11087), e peraltro si ribadisce che si tratta di articoli pubblicati su un blog on line.

Nel caso di specie, risulta documentalmente, che tutti i riferimenti alla persona offesa venivano evidenziati mediante il ricorso a caratteri grafici distinti dal corpo dell'articolo, talvolta in maiuscolo, talaltra in grassetto, con ciò a richiamare l'attenzione del lettore sui passaggi in questione.

Per tutto quanto esposto ed argomentato, va, dunque, affermata la penale responsabilità di Filazzola Antonio Sante per il reato a lui ascritto.

Non è possibile accedere alla richiesta pure formulata dalla difesa dell'imputato di assoluzione per la particolare tenuità del fatto in ragione della pervicacia nella condotta e dei caratteri della stessa che non depongono nel senso della qualificazione dell'offesa come di particolare tenuità per come richiesto ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p..

Ciò posto, in punto di trattamento sanzionatorio, ritiene questo giudice che possano riconoscersi in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche e ciò in ragione della partecipazione attuata nelle fasi procedurali e processuali, in uno alla sua incensuratezza.

Ciò premesso, in applicazione dei canoni di cui all'art. 133 c.p., pena equa da comminare all'imputato è quella base rispetto alla fattispecie contestata di mesi sei di reclusione – così parametrata al minimo edittale ritenuto congruo rispetto alle esigenze di emenda del giudicabile – ridotta di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche alla pena finale di mesi quattro di reclusione indicata in dispositivo.

La valutazione circa la persistenza della condotta ed il mantenimento della stessa, l'ingravescenza ed il grado del dolo hanno indotto all'applicazione della pena della reclusione.

Alla luce del certificato del casellario penale in atti che restituisce lo stato di incensuratezza del Filazzola risultano concedibili gli ulteriori benefici della sospensione condizionale della pena, potendosi operare una prognosi favorevole circa la sua futura astensione dal compimento di altri reati anche in ragione dell'effetto deterrente connesso alla sottoposizione al processo penale, e quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati in ragione di quanto esposto anche ai sensi dell'art. 133 c.p..

Alla condanna consegue, *ex lege*, l'obbligo del pagamento delle spese processuali a carico dell'imputato.

Alla condanna segue altresì l'ulteriore condanna del Filazzola al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile liquidabile in via equitativa nella somma di € 8.000,00 a titolo di danno non patrimoniale in ragione di quanto emerso in riferimento alla diffusione pervasiva all'interno dell'ambiente di lavoro, oltre che tra gli estranei, per come emerso dalla deposizione della parte civile, che illustrava anche di essere stata sollecitata ad ottenere la chiusura del sito da parte del Presidente del Tribunale presso cui prestava servizio all'epoca dei fatti con conseguenti ricadute personali.

Vanno poste poi a carico dell'imputato, altresì, le spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalla parte civile in ragione della soccombenza che si liquidano in complessivi € 4.950,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, quantificati sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le fasi relative alle attività celebrate nella fase dell'udienza preliminare e del giudizio di merito – la richiesta di liquidazione delle spese viene respinta trattandosi di importi non documentati nella loro interezza.

Alla condanna segue, da ultimo, l'ordine di confisca e distruzione mediante definitivo oscuramento ovvero cancellazione e/o rimozione della pagina web in sequestro nella quale si è compiuto il reato per cui interviene condanna.

La complessiva ricostruzione della vicenda ed il frequente impegno in udienza hanno reso necessaria l'indicazione di un termine per la stesura della motivazione superiore a quello ordinario, fissato in dispositivo in giorni novanta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara FILAZZOLA Antonio Sante colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e per l'effetto, riconosce le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede al predetto imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,

condanna FILAZZOLA Antonio Sante al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile che liquida in € 8.000,00, oltre al rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza dalla stessa sostenute pari a complessivi € 4.950,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina la confisca e la distruzione mediante definitivo oscuramento (ovvero cancellazione) della pagina web in sequestro.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Ancona, 7.07.2021

Il giudice
dott.ssa Francesca Pizzi
